



Sent. n.461/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI	Presidente
Dott. Antonio DI STAZIO	Consigliere relatore
Dott. Marco FRATINI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 76122 del registro di Segreteria, instaurato ad istanza del Procuratore regionale nei confronti dei sigg.ri:

1. TERRA Antonio (C.F. TRRNTN63B18A341Y), nato ad Aprilia il 18.02.1963, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Mordini 14, presso lo studio dell'avv. Michele Damiani (pec.: micheledamiani@ordineavvocatiroma.org - telefax: 06/3729598), che lo rappresenta e difende;

2. SESSELEGO Massimo (C.F. SSSMSM75L14F912Q), nato a Nocera Inferiore (SA) il 14.07.1975, elettivamente domiciliato in Roma, Via Donatello 75, presso lo studio dell'Avv. Alberto Costantini (indirizzo pec: albertocostantini@ordineavvocatiroma.org - telefax

06.99698003), che lo rappresenta e difende;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale del 26 aprile 2018;

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 13 novembre 2018, celebrata con l'assistenza del Segretario dott. Antonio Fucci, il Magistrato relatore, cons. Antonio Di Stazio, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Massimiliano Minerva, l'avv. Michele Damiani (per il convenuto Terra) e l'avv. Alberto Costantini (per il convenuto Sesselego).

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 26 aprile 2018 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i signori Terra Antonio e Sesselego Massimo per sentirli condannare al pagamento, in favore del comune di Aprilia: SESSELEGO Massimo: della somma di € 51.483,00, TERRA Antonio: della somma di € 22.064,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi di legge e spese di giudizio.

1.1. La vicenda per cui è causa concerne il danno patrimoniale che sarebbe derivato al Comune di Aprilia dal pagamento di onorari, in misura superiore al dovuto, in favore dell'Avv. Antonio Martini, già

difensore di alcuni amministratori dell'epoca dello stesso Comune di Aprilia, in un giudizio innanzi alla Corte dei Conti che si era concluso favorevolmente per detti ex amministratori e con liquidazione a loro favore delle spese di lite.

1.2. Rappresenta la Procura che la vicenda per cui è causa trae origine dalla sentenza n.637/2012, con la quale la terza Sezione giurisdizionale d'appello accoglieva gli appelli di parte e mandava assolti alcuni amministratori del Comune di Aprilia convenuti nell'ambito di un giudizio di responsabilità erariale, per una fattispecie connessa all'assunzione di personale senza il necessario rispetto delle procedure concorsuali imposte dall'art. 35 TUIP.

La Sezione d'Appello, con la citata sentenza di assoluzione n.637/2012, aveva statuito, tra l'altro, che, "in ragione della pluralità dei soggetti difesi dall'Avv. Antonio Martini, il compenso del medesimo (per tutti i suoi assistiti) è fissato complessivamente in € 3.500,00 per il primo grado ed in € 4.500,00 per il secondo grado (oltre IVA e CPA) (.....), tenuto conto del contenuto pressoché identico degli atti posti in essere a loro favore".

L'illecito erariale viene individuato dalla Procura nell'avvenuto pagamento, in favore dell'avv. Martini,

di ulteriori somme, su richiesta del predetto avvocato ed in relazione alla difesa degli stessi amministratori nel giudizio di responsabilità definito con la citata sentenza di appello, per l'importo complessivo di Euro 73.547,28, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta n.185/2014, n.239/2014 e n.388/2014; ciò sarebbe avvenuto, secondo la Procura, "in palese violazione delle statuizioni contenute nel giudicato".

1.3. Parte attrice pone a fondamento dell'azione risarcitoria la tesi interpretativa - prevalente in Giurisprudenza - secondo la quale "La liquidazione del giudice contabile rappresenta *ex lege* la misura del diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'Amministrazione", ritenendo perciò sussistente sia la violazione della normativa di riferimento (ed in particolare l'art. 10-bis, comma 10, del D.L. n.203/2005, conv. in Legge n.248/2005 e s.m.i.), sia la violazione del "giudicato" formatosi sulla citata sentenza n. 637/2012 della III Sezione Centrale di Appello di questa Corte di conti.

Secondo la Procura, il predetto danno erariale deve essere ascritto per il 70% a fatto, colpa e responsabilità dell'Avv. Sesselego "in ragione del suo ruolo tecnico e, quindi, del maggior apporto

causale alla produzione del danno", e, per il restante 30%, al Sindaco Terra, che, pur risultando anche beneficiario indiretto delle suddette delibere (che lo hanno tenuto indenne da una obbligazione di pagamento che altrimenti sarebbe gravata interamente sullo stesso), ha, comunque, partecipato alle votazioni delle anzidette delibere, "Trovandosi in una situazione di evidente conflitto di interessi ...", a causa della quale non trova applicazione, secondo l'accusa, l'esimente prevista per i membri degli organi politici dall'art. 1, comma 1 ter, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

2. Entrambi i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio.

L'avv. Damiani, nell'interesse del Terra, ha eccepito, in via preliminare:

i) l'inammissibilità dell'azione per difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Adduce la Difesa che, in considerazione della natura meramente restitutoria (per indebito oggettivo) dell'azione esperita dalla Procura regionale - in quanto volta ad ottenere la restituzione degli emolumenti che, secondo la stessa Procura, sarebbero stati indebitamente erogati dal Comune all'avv. Martini - la controversia rientra nella cognizione esclusiva

del Giudice ordinario, in quanto Giudice naturale precostituito per legge, ex art. 25, comma I, Cost., in relazione ai contenuti e alla *causa petendi* della domanda avversaria;

ii) l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, del Codice della Giustizia Contabile, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

In relazione al primo profilo, la Difesa sottolinea la carenza, nell'invito a dedurre, della necessaria indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa contestata al Sig. Terra, e precisamente: una specifica condotta *contra legem* dallo stesso tenuta, l'individuazione dell'elemento soggettivo dell'illecito. Ciò, contrariamente a quanto invece concerne la posizione dell'incolpato Massimo Sesselego, responsabile del servizio contenzioso del Comune di Aprilia, nei confronti del quale, nell'invito a dedurre, viene descritta la condotta illecita contestatagli, consistente nell'aver espresso un parere favorevole manifestamente illegittimo "in data 27.05.2014: prot. gen. n. 45973", "sulla base di argomentazioni fallaci ed

inconferenti, senza minimamente curarsi delle statuizioni contenute nel giudicato e neppure dell'effettiva entità e della natura della controversia";

iii) l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, del Codice di Giustizia Contabile.

Adduce al riguardo la Difesa che la Procura ha ommesso di disporre l'audizione del Terra specifica in quanto l'istanza, formulata in tal senso, sarebbe stata "avanzata solo in via subordinata da parte dell'invitato e non contenuta in calce alle memorie, come prescritto dall'art. 67, comma 2 del c.g.c.";

iv) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 1-ter, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.

Tale violazione sussisterebbe, secondo la Difesa, per non avere la Procura ritenuto applicabile, nel caso di specie, l'esimente prevista per i membri degli organi politici dall'art. 1, comma 1 ter, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, "..... in ragione della sua posizione di conflitto di interessi ... ", mentre, al contrario, il Sig. Terra si era astenuto dalla votazione delle deliberazioni rispetto alle quali poteva sussistere, anche soltanto in astratto ed in

via indiretta, un suo conflitto di interessi.

Nel merito l'avv. Damiani ha eccepito l'assoluta infondatezza della pretesa attorea assumendo l'assenza, sia di una condotta dannosa commessa dal suo assistito, sia dell'elemento soggettivo dell'illecito.

Rappresenta inoltre che il proprio assistito, sig. Terra, non ha partecipato alla votazione della deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 5 agosto 2014 (avente ad oggetto "Rifusione delle spese legali sostenute dal sig. Antonio Terra, in relazione al procedimento di responsabilità amministrativa definito con sentenza di assoluzione n.637/2012 della Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale di Appello"), né alla votazione della precedente deliberazione n. 185 del 2014 ("Rifusione delle spese legali sostenute dal sig. Salvini Palmarino, in relazione al procedimento di responsabilità amministrativa definito con sentenza di assoluzione n.637/2012 della Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale di Appello"), ma ha partecipato soltanto alla votazione della successiva deliberazione di Giunta comunale n. 388 del 23 dicembre 2014 ("Rifusione delle spese legali sostenute dal sig. Cosentino Cataldo, in relazione al

procedimento di responsabilità amministrativa definito con sentenza di assoluzione n. 637/2012 della Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale di Appello"), ritenendo che non sussistesse alcuna situazione di conflitto di interesse, specialmente dopo l'intervenuta votazione della precedente deliberazione n.239 del 5 agosto 2014 che lo riguardava personalmente.

Precisa la Difesa che le deliberazioni di Giunta n. 185/2014, n. 239/2014 e n. 388/2014 – individuate, nell'atto di citazione, come fonte del danno erariale contestato – sono, in realtà, attuative della deliberazione di Giunta comunale n. 306 del 18 novembre 2010, avente ad oggetto "Atto di gradimento della scelta effettuata dai sigg.ri F. Tozzi, C. Cosentino, P. Savini e P.P. Verzilli, ex amministratori di questo Ente, degli Avv.ti A. Martini, S. Rossi e L. Zanettini, quali legali di fiducia nel giudizio di responsabilità amministrativa contraddistinto dal n. 70366/2010".

Precisa ancora la Difesa che il Comune di Aprilia, con la citata deliberazione n. 306 del 18 novembre 2010 – alla cui votazione il sig. Terra, allora Vice Sindaco, non partecipò, essendosi astenuto – aveva espresso il proprio "assenso" alla scelta dell'Avv.

Martini e si era espressamente obbligato a procedere "al rimborso delle spese legali sostenute dai sigg. [...] Cataldo Cosentino, Palmarino Salvini [...] ad intervenuta sentenza di assoluzione, passata in giudicato, che escluda qualsiasi sussistenza di conflitto di interessi con questo Ente, previa presentazione di fattura del legale, debitamente quietanzata, con relativa parcella professionale vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del foro di appartenenza". Adduce al riguardo la Difesa che i destinatari di detta deliberazione di Giunta (n. 306 del 18 novembre 2010) avevano perciò "maturato un diritto soggettivo perfetto alla refusione dei costi di difesa in giudizio"; diritto che, ad avviso della Difesa, sarebbe stato facilmente azionabile innanzi al Giudice ordinario.

Peraltro, la Difesa adduce altresì, sulla base di alcune decisioni del giudice amministrativo e della Suprema Corte, che, mentre nel giudizio contabile la regolamentazione delle spese spetta al giudice contabile, la statuizione sulle spese relative al rapporto sostanziale che intercorre fra amministrazione di appartenenza e dipendente - e sulla base del quale l'amministrazione è onerata ex lege del suo rimborso in favore del dipendente

prosciolto - esula dalla giurisdizione contabile con la conseguenza che va affermata, indubbiamente, la piena autonomia dei due rapporti. In ogni caso, secondo tale prospettazione difensiva, tale distinzione di rapporti escluderebbe la colpa grave in capo al convenuto Terra.

Viene, infine, negata alcuna efficienza causale del comportamento tenuto dal Terra ai fini della verifica del (presunto) danno erariale contestato dalla Procura, sull'assunto che, anche in caso di omessa votazione del Sig. Antonio Terra, la deliberazione n. 388 del 2014 (riguardante la posizione del Sig. Cataldo Cosentini) sarebbe stata assunta all'unanimità dagli altri componenti della Giunta comunale.

In via subordinata, la Difesa assume che il danno erariale imputabile al Terra non possa comunque essere determinato addossandogli la responsabilità di deliberazioni di Giunta comunale alla cui adozione egli non ha assolutamente concorso, per essersi astenuto. Assume la Difesa che il Terra ha votato soltanto in sede di adozione della deliberazione della Giunta comunale n. 388 del 23 dicembre 2014, la quale ha determinato una spesa dell'Amministrazione comunale pari soltanto ad un terzo del contestato

danno di 73 mila Euro.

In via di ulteriore subordine, si invoca l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

3. L'avv. Alberto Costantini contesta anch'egli la fondatezza della domanda attorea proposta nei confronti del proprio assistito, l'avv. Massino Sesselego, siccome fondata sull'assunto che le anzidette delibere giuntali di pagamento delle contestate (ulteriori) somme all'avv. Martini traessero fondamento e ragion d'essere proprio nel parere favorevole alle richieste di pagamento espresso dall'avv. Sesselego in veste di responsabile del Servizio contenzioso del Comune di Aprilia. La Difesa eccepisce la mancanza del nesso causale sul rimborso disposto in favore dei tre amministratori, come pure l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. Adduce al riguardo che, in detto parere, il Sesselego si è limitato ad una ricognizione di carattere descrittivo della normativa e della giurisprudenza, senza tuttavia risolvere la questione sottopostagli dalla Giunta e dal Sindaco in ordine alla "rimborsabilità o meno delle spese legali sostenute da amministratori locali, in carica o non più eletti, in conseguenza di fatti ed atti direttamente connessi all'esercizio della funzione

pubblica svolta dagli stessi alla luce della giurisprudenza che si è formata in merito alla suddetta questione nonché di una recente Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti, n. 334/2013/PAR del 06.11.2013".

Precisa ancora la Difesa che è stata la stessa Giunta, nel 2014, a valutare autonomamente ed analiticamente la sussistenza dei presupposti per il richiesto rimborso, disattendendo il parere dell'Avv. Sesselego il quale consigliò, in ogni caso, di subordinare qualsiasi eventuale rimborso alla previa adozione di "apposito Regolamento, al fine di rendere chiare e trasparenti le procedure amministrative finalizzate ad ottenere la rifusione di quanto speso, stabilendo anche eventuali limiti alle somme da restituire a chi ne ha titolo, onde prevenire probabili abusi ed evitare che, sulle casse comunali, possano gravare somme eccessivamente onerose".

Secondo tale prospettazione difensiva la responsabilità del danno erariale dovrà essere ascritta esclusivamente agli otto componenti della Giunta del Comune di Aprilia che accolsero le richieste di rimborso delle spese legali degli amministratori e non anche sull'avv. Sesselego che

deve essere assolto da ogni obbligo e responsabilità ovvero, in denegata ipotesi, riducendo sensibilmente l'apporto causale dello stesso Sesselego e contenendo l'eventuale condanna dello stesso entro i limiti di giustizia. Assume ancora la Difesa che, a conferma della fallacia della tesi interpretativa accolta dalla Procura regionale in tema di limiti al rimborso delle spese legali in favore di amministratori e dipendenti pubblici, nel 2017 (e, quindi, tre anni dopo l'emissione del parere legale contestato) il Consiglio di Stato (III<sup>a</sup> sezione, sentenza del 28 luglio 2017, n. 3779), ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato il rigetto di una istanza rimborso di spese legali in misura superiore a quella liquidata dalla Corte dei Conti in sede di giurisdizione contabile. Inoltre, sempre nel 2017, la sezione di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte di Conti, nel parere n. 73 del 26 aprile 2017, si è espressa in favore della tesi che afferma l'assenza, nel nostro ordinamento, di limiti in materia di spese legali liquidate dalla Corte dei Conti in sede di giustizia contabile, fino all'entrata in vigore l'art. 7-bis del di 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Conclude la Difesa chiedendo il rigetto della

domanda attorea e, in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo.

4. All'odierna pubblica udienza, il P.M. si riporta all'atto di citazione precisando che anche la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19195/2013, ha precisato che spetta esclusivamente al giudice contabile liquidare l'ammontare delle spese di difesa del soggetto prosciolto e che non è ammissibile un rimborso extragiudiziale poiché, altrimenti, verrebbe vanificata la portata precettiva di un capo di sentenza di un organo giurisdizionale. Soggiunge il P.M. che, a prescindere dai contrapposti orientamenti, la liquidazione delle parcelle appare del tutto abnorme, in quanto frutto di duplicazione degli importi riferiti a parcelle per atti difensivi di tipo seriale. Sottolinea, inoltre, che il parere favorevole espresso dall'avvocato Sesselego il 27 maggio 2014, dopo la prima richiesta di rimborso, ha influenzato sia la prima delibera di liquidazione del 10 giugno 2014, che, espressamente, ad esso rinvia, sia quelle successive. Il Pubblico Ministero contesta l'eccezione di inammissibilità della citazione ex art. 67, comma 2, C.g.c., sollevata dalla Difesa del Terra, osservando che tale disposizione prevede che l'istanza, con la quale l'invitato può chiedere di

essere sentito personalmente, deve essere formulata in calce alle deduzioni ovvero in separato atto. Precisa, inoltre, che il predetto convenuto ha partecipato alla seduta di Giunta del 23 dicembre 2014, oltre ad essere destinatario del parere dell'avvocato Sesselego.

L'avvocato Damiani, difensore del Terra, insiste sull'inammissibilità dell'atto introduttivo, sul rilievo che, nell'invito a dedurre, non era contestato alcun comportamento *contra ius* al proprio assistito, e che il medesimo ha partecipato solo alla votazione della deliberazione del dicembre 2014, per cui non sussiste alcun conflitto di interessi in quanto la questione che lo riguardava era stata già decisa ad agosto.

L'avvocato Costantini ribadisce che il proprio assistito, l'avv. Sesselego, aveva ricevuto una richiesta verbale, da parte degli esponenti della Giunta del Comune di Aprilia, su una questione astratta non riguardante la richiesta di rimborso presentata dall'amministratore Savini, che, nel parere reso dal Sesselego, in quanto meramente descrittivo del contrasto in giurisprudenza sulla questione, non è richiamata tale richiesta e che, comunque, termina consigliando all'Ente di elaborare

un proprio regolamento per disciplinare la fattispecie. Si riporta alla memoria in atti concludendo per il rigetto della domanda attorea per assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave ed invita il Collegio a valutare, ai fini della liquidazione del danno, anche l'apporto di soggetti non evocati in giudizio.

Sulle conclusioni delle parti, come sopra riportate, la causa viene posta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Alla stregua dell'assetto difensivo dei convenuti, il Collegio è chiamato a deliberare, prioritariamente, le eccezioni pregiudiziali e preliminari, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 7 c.g.c., 277, 2° comma, 279 c.p.c..

6. L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti, sollevata dal convenuto Terra, va disattesa poiché infondata.

Nel caso di specie, l'azione promossa dalla Procura regionale mira ad accertare la responsabilità amministrativo contabile di pubblici amministratori accusati di avere arrecato, in violazione delle norme (pubblicistiche) in materia di spesa, un pregiudizio patrimoniale all'ente pubblico con il quale sussiste(va) un rapporto di servizio (sebbene di

carattere onorario e non professionale).

Osserva il Collegio che l'ordinamento giuridico italiano riserva alla Corte dei conti (fin dalla legge istitutiva della Corte n. 800 del 14 agosto 1862, cui hanno fatto seguito il R.D. 18.11.1923 n. 2440, il regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con il R.D. 23.5.1924 n. 827, l'art. 103 della Carta costituzionale, ed in ultimo il codice di giustizia contabile approvato con il D. Lgs. 26.08.2016, n. 174) la giurisdizione esclusiva nelle materie di contabilità pubblica, la quale si esercita non soltanto sui giudizi di conto (cui sono tenuti i c.d. agenti contabili, di diritto o anche di fatto) ma anche sui giudizi di responsabilità per i danni causati all'ente pubblico da un suo dipendente (o da chi sia in rapporto di servizio con esso) con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione.

Rientrano quindi nelle materie di "contabilità pubblica" ex art.103 Cost. non solo i giudizi di conto, ma anche quelli di responsabilità per danno erariale.

In un primo tempo le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che "la Corte dei conti ha acquisito, in forza dell'art. 103 della Costituzione, la cui

efficacia precettiva immediata non è discutibile, una competenza generale nelle materie di contabilità pubblica" (Cass. SS.UU. n. 2616/1968). Di recente, le stesse SS.UU. hanno, invece, ritenuto che "il carattere della tendenziale e non assoluta generalità della giurisdizione della Corte dei conti sulla materia della contabilità pubblica" comporta la necessità, ai fini della "sua concreta attribuzione", dell'"*interpositio* del legislatore..." (Cass. SS.UU. n. 12539/2011).

Pur concordando con la Corte costituzionale (v. sent. n. 355/2010) sul carattere non "esclusivo" della giurisdizione della Corte dei conti sui giudizi di responsabilità amministrativa e di conto, le SS.UU. della Cassazione hanno ripetutamente affermato la possibilità di "coesistenza", nell'ordinamento, delle due azioni - l'azione di responsabilità amministrativa innanzi al giudice contabile e l'ordinaria azione civilistica di responsabilità - poiché "la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda"

(Cass. SS.UU. n. 8927/2014). Con l'ulteriore precisazione che "il coesistere delle due diverse azioni, aventi presupposti e finalità diversi, non determina un conflitto di giurisdizioni, ma soltanto un'eventuale preclusione all'esercizio di un'azione quando, con l'altra, si sia ottenuto il medesimo bene della vita" (Cass. SS.UU., n. 11/2012, id. n. 5848/2015).

6.1. Nel caso di specie, l'azione della Procura regionale - come conformata dal *petitum* e dalla *causa petendi* - non è quella di natura restitutoria per indebito oggettivo, ma è una tipica azione risarcitoria proposta nell'interesse di un ente pubblico (il Comune di Aprilia), asseritamente inciso da condotte *contra legem* poste in essere da alcuni suoi amministratori e dipendenti, azione che l'ordinamento intesta alla Procura della Corte dei conti che agisce quale sostituto processuale dell'ente danneggiato a tutela delle pubbliche finanze.

Peraltro, pur volendo accedere alla tesi della coesistenza delle due azioni, nei termini sopra esposti, non risulta che l'ente danneggiato abbia incardinato, ancor prima dell'azione per cui è causa, analoga azione risarcitoria e/o restitutoria innanzi

al giudice ordinario nei confronti degli odierni convenuti.

7. E' altresì infondata l'eccezione di inammissibilità della citazione fondata dalla Difesa del Terra sulla violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 67 c.g.c.

All'esito di un sommario esame dell'atto di citazione, non si riscontrano, in punto di fatto, le contestate carenze. Peraltro, la giurisprudenza della Corte dei conti ha chiarito che, sebbene l'omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda comporti la totale omissione o l'assoluta incertezza della *causa petendi*, questa non ricorre quando la sua individuazione sia, comunque, possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte che contiene le conclusioni ma esteso alla parte espositiva (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 324/2009; Sez. Lazio, n. 683/2013).

Ed è quanto si è verificato nel caso di specie. L'invito a dedurre ed il successivo atto di citazione contengono, in effetti, la chiara descrizione degli elementi oggettivi e soggettivi delle condotte dannose contestate agli odierni convenuti.

Quanto alla mancata audizione del Terra, l'eccezione non coglie nel segno. Il Collegio condivide quanto controdedito al riguardo dalla Procura in seno all'atto di citazione, e confermato anche in udienza dal P.M., che ha evidenziato, sia il mancato rispetto, da parte dell'intimato Terra, delle forme e modalità prescritte dal comma 2 dell'art. 67 del c.g.c. per la presentazione dell'istanza di audizione, sia l'avvenuta formulazione dell'istanza *de qua* in via meramente subordinata.

Osserva il Collegio che la disposizione sopra richiamata prescrive espressamente che la richiesta di audizione personale deve essere fatta dal presunto responsabile "con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero". Non risulta, invece, che, nel caso di specie, il Terra abbia rispettato le dette prescrizioni normative.

8. E' altresì da respingere, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Si osserva, infatti, che il Terra, con l'invito a dedurre, è stato posto nelle condizioni di poter adeguatamente esercitare il

diritto di difesa, atteso che l'invito medesimo contiene tutti gli elementi necessari per garantire la piena conoscenza delle contestazioni mossegli, diritto che lo stesso convenuto ha effettivamente esercitato presentando le proprie deduzioni, a prescindere dall'esito che le stesse hanno avuto.

9. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Appare incontestabile, in punto di fatto:

- che dopo avere erogato all'avv. Martini la somma di € 10.200,00 a titolo di compenso (ed accessori di legge) per la difesa in giudizio di alcuni amministratori comunali mandati assolti nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura regionale del Lazio, nel rispetto di quanto stabilito con la citata sentenza n. 637/2012 dalla terza Sezione giurisdizionale d'appello di questa Corte dei conti, la Giunta Municipale di Aprilia, con le deliberazioni nn. 185/2014, 239/2014 e 388/2014, decideva di accogliere la richiesta di pagamento di altre tre parcelle, corredate dal parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, emesse dall'avv. Martini a titolo di compenso professionale asseritamente spettantegli per la difesa nel predetto giudizio degli amministratori

Cosentino, Savini e Terra;

- che le predette deliberazioni venivano adottate a seguito del parere favorevole espresso, in merito a tali richieste di pagamento, dall'Avv. Massimo SESSELEGO, responsabile del servizio contenzioso del Comune di Aprilia, rilasciato in data 27.05.2014 (prot. gen. n. 45973 e prot. int. n. 848);

- che, in esecuzione delle medesime deliberazioni, l'ente locale liquidava all'avvocato Martini l'ulteriore somma di € 73.547,28.

L'erogazione di tale somma integra, secondo la Procura regionale, una fattispecie di danno erariale costituendo un esborso illegittimo poiché assunto in violazione della statuizione sulle spese di giudizio contenuta nella citata sentenza assolutoria, passata in giudicato [la quale recita: "in ragione della pluralità dei soggetti difesi dall'Avv. Antonio Martini, il compenso del medesimo (per tutti i suoi assistiti) è fissato complessivamente in 3.500,00 per il primo grado ed in 4.500,00 per il secondo grado (oltre IVA e CPA) ( ..... ), tenuto conto del contenuto pressoché identico degli atti posti in essere a loro favore".].

9.1. La vicenda per cui è causa coinvolge la complessa problematica attinente al rimborso delle

spese legali per i soggetti assolti nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei conti e si colloca, temporalmente, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di giustizia contabile.

Va a questo punto richiamata la normativa vigente all'epoca dei fatti di causa.

Una prima disciplina sulla questione in esame è stata dettata dall'art. 3, comma 2-bis del d.l. n. 543/1996 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639/1996), che recita: "in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza".

L'art. 18, comma 1, D.L. n. 67 del 1997 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 1997) dispone: "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro

responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".

Successivamente, l'art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, in sede di interpretazione autentica, ha stabilito che "le disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza".

Tale ultima disposizione è stata successivamente integrata dall'art. 17, comma 30-quinquies del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102/2009, disponendo che "all'art. 10-bis, comma 10, del dl 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: procedura civile, sono inserite le seguenti: non può disporre la compensazione delle spese del giudizio".

9.2. Su tale quadro normativo si è più volte pronunciata la giurisprudenza e l'Avvocatura dello Stato.

Assume al riguardo particolare rilievo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19195 del 19.8.2013, la quale, all'esito di un'approfondita disamina della normativa succedutasi in materia e delle diverse tesi interpretative che si dibattevano sul tema in dottrina e in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: *"Dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 10 bis, comma 10 (convertito, con modificazioni, in L. n. 248 del 2005), in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, spetta esclusivamente a detto giudice, con la*

*sentenza che definisce il giudizio, liquidare - ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 c.p.c. e a carico dell'amministrazione di appartenenza - l'ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilità per il quest'ultimo di chiedere in separata sede all'amministrazione medesima la liquidazione di dette spese, neppure in via integrativa della liquidazione operata dal giudice contabile.*

*Tale principio si applica anche in ipotesi di compensazione delle spese disposta dal giudice contabile nel vigore del testo del D.L. n. 203 del 2005, cit. art. 10 bis, comma 10 anteriormente alla novella di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 17, convertito, con modificazioni, in L. n. 102 del 2009".*

A tale conclusione il Supremo Consesso perviene sulla basa di una approfondita analisi delle varie problematiche poste all'attenzione dell'interprete e che il legislatore ha inteso risolvere con le disposizioni sopra richiamate.

La principale problematica affrontata nella citata sentenza è quella che concerne l'esperibilità, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005 (art. 10 bis, comma 10), di un rimborso extragiudiziale -

alternativo od integrativo - nel caso in cui, alla stregua del previgente testo della stessa norma, le spese del giudizio, conclusosi con proscioglimento nel merito, siano state compensate in tutto o in parte.

Era, infatti, emersa in dottrina una tesi favorevole alla sopravvivenza del rimborso extragiudiziale in base all'asserita diversità ontologica rispetto al rimborso giudiziale delle spese in favore di chi sia stato prosciolto nel merito all'esito del giudizio di responsabilità.

Tale posizione traeva spunto dalla sentenza delle S.U. della S.C. n. 17014 del 12.11.03 in cui si evidenziava la diversità ontologica del rapporto sostanziale instaurato tra il convenuto assolto nel giudizio di responsabilità e l'amministrazione di appartenenza ai fini del rimborso delle spese legali (con riferimento all'art. 3, comma 2 bis cit.) e quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile.

Secondo tale impostazione, l'antinomia tra le disposizioni disciplinanti i predetti due sistemi (ossia fra rimborso giudiziale ed extragiudiziale delle spese del prosciolto nel merito) sarebbe solo apparente, in quanto essi, incidenti in ambiti anche

parzialmente non coincidenti, si porrebbero su due diversi piani in forza della loro differenza ontologica e teleologica.

La conseguenza sul piano processuale - seguendo tale impostazione dottrinarica - era che delle due forme di rimborso sono destinati ad occuparsi due diversi giudici: quello contabile per il rimborso giudiziale vero e proprio e quello ordinario (cfr. Cass. S.U. 10.1.06 n. 478, secondo cui la giurisdizione sul punto spetta al giudice ordinario) per le controversie insorte in ordine al rimborso extragiudiziale.

Osserva al riguardo il Supremo Consesso che "storicamente il sistema del rimborso giudiziale era nato al precipuo scopo di ovviare all'inconveniente per cui il convenuto prosciolto nel merito all'esito del giudizio contabile doveva sopportare le spese d'un giudizio instaurato contro la sua volontà e al quale non aveva dato causa.

Orbene, proprio la scelta del legislatore di rimettere al giudice contabile il governo delle spese è espressamente finalizzata ad un maggior controllo della spesa pubblica, per evitare tanto i possibili abusi per rimborsi eccessivi concessi dalle amministrazioni di appartenenza, quanto il

proliferare di contenziosi in sede civile ove quest'ultima neghi il rimborso chiesto dal suo dipendente prosciolto nel merito del giudizio contabile.

Non a caso il D.L. n. 203 del 2005 si intitola "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" e nel relativo art. 10 bis, comma 10 è trasparente la finalità di prevenire abusi nella liquidazione delle spese ad opera dell'amministrazione di appartenenza, rimettendo alla competenza funzionale del giudice contabile ogni determinazione a riguardo".

Appaiono illuminanti le obiezioni sollevate a tale tesi dalla Suprema Corte, che osserva: "Ammettere ancora oggi, sempre e comunque, la permanenza di un doppio binario ovvero la coesistenza d'un duplice piano - quello del rimborso giudiziale e quello del rimborso extragiudiziale - sarebbe dissonante rispetto alla ratio del D.L. n. 203 del 2005, cit. art. 10 bis, comma 10 e, soprattutto, non spiegherebbe l'esplicito coinvolgimento in esso tanto del D.L. n. 543 del 1996, cit. art. 3, comma 2 bis quanto del D.L. n. 67 del 1997, cit. art. 18, comma 1, che l'art. 10 bis, comma 10 dichiara di voler

interpretare.

In altre parole, la coesistenza di una sorta di doppio binario sarebbe stata ancora ipotizzabile se il D.L. n. 203 del 2005, art. 10 bis, comma 10 si fosse limitato a sancire *tout court* l'obbligo di pronuncia sulle spese da parte del giudice contabile in caso di proscioglimento nel merito, ma il dichiarato intento di interpretare sia il D.L. n. 543 del 1996, cit. art. 3, comma 2 bis sia il D.L. n. 67 del 1997, cit. art. 18, comma 1 (originariamente riguardanti il rimborso extragiudiziale) indubbiamente milita per una ridefinizione del sistema ad esclusivo appannaggio della sede giudiziale e per la competenza funzionale (anche a fini di contenimento della spesa) del solo giudice contabile (che emette la sentenza di proscioglimento nel merito) in ordine alla liquidazione delle spese, con esclusione di ogni possibilità di loro quantificazione a pié di lista [ ..... ]. Certamente è singolare che l'affermazione del potere del giudice contabile di pronunciare sulle spese si rinvenga in una disposizione che, in apertura, si dichiara interpretativa di norme che, invece, disciplinavano il rimborso extragiudiziale. Per questo appare più convincente (come già asserito, in motivazione, dalla

cit. Cass. S.U. n. 8455/08) riconoscerle la natura di norma sostanzialmente innovativa, ad onta della finalità interpretativa formalmente proclamata”.

A favore della tesi contraria alla vigenza del doppio binario (rimborso giudiziale ed extragiudiziale) dopo il D.L. n. 203 del 2005 (art. 10 bis, comma 10) militano, secondo la Suprema Corte, le seguenti ulteriori argomentazioni:

1) la novella di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (art. 17, comma 30 quinquies), che ha escluso la possibilità di compensare le spese, ha oggettivamente rafforzato la scelta legislativa per l'unicità della sede giudiziale, “quasi a voler chiudere ogni possibilità di liquidazione extragiudiziale quale rimedio alla compensazione delle spese disposta dal giudice contabile (come avvenuto nel caso di specie)”;

2) la contraria tesi (che ritiene non preclusivo del rimborso extragiudiziale il diniego di quello giudiziale avutosi con la compensazione pronunciata dal giudice contabile) “finirebbe con il dare luogo ad un sistema stabilmente produttivo di conflitti tra giudicati (uno contabile e uno civile) sul regime delle spese, potendosi, in sede civile, porre nel nulla, in tutto o in parte, la compensazione (o la

differente liquidazione) delle spese già espressamente disposta dalla Corte dei conti in contraddittorio delle medesime parti (agente prosciolto e amministrazione di appartenenza, rappresentata *ex lege* dal Procuratore contabile)". Precisa, al riguardo, la Suprema Corte: "Insomma, quella liquidazione negata dalla porta (della pronuncia di compensazione emessa dal giudice contabile) rientrerebbe dalla finestra (della liquidazione extragiudiziale che, se negata dall'amministrazione di appartenenza, a seguito del ricorso dell'interessato si trasformerebbe in giudiziale, questa volta ad opera del giudice del lavoro o, in ipotesi di pubblico impiego non contrattualizzato, del TAR).

Né, per negare il conflitto di giudicati, varrebbe invocare la citata diversità ontologica tra i due sistemi di rimborso, trattandosi, pur sempre, del medesimo oggetto (spese del giudizio contabile) e delle stesse parti (soggetto prosciolto e amministrazione di appartenenza).

Prova ne sia che, se davvero si trattasse di diritti ontologicamente diversi, il prosciolto nel merito, a seguito del giudizio contabile, potrebbe, in teoria, convenire la (recalcitrante) amministrazione di

appartenenza innanzi al giudice del lavoro e chiedere il rimborso delle spese pur dopo averne ricevuto la liquidazione da parte della Corte di conti, con un'inammissibile duplicazione.

Per la stessa ragione non può ammettersi neppure una sopravvivenza integrativa del rimborso extragiudiziale a fronte di un'eventuale incongrua liquidazione delle spese ad opera del giudice contabile e ciò non solo per le ragioni innanzi esplicitate, ma anche per una di coerenza sistematica.

Infatti, in virtù di antica e costante giurisprudenza di questa S.C., il giudice competente per il merito della causa è funzionalmente competente a decidere sull'*an* e sul *quantum* delle relative spese e dell'eventuale risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. (Cass. 23.3.2004 n. 5734; Cass. 12.3.2002 n. 3573; Cass. 4.4.2001 n. 4947; Cass. 5.3.84 n. 1525; Cass. S.U. 6.2.84 n. 874), di guisa che è inammissibile una domanda risarcitoria conseguente all'altrui azione o resistenza temeraria avanzata in separato giudizio (cfr. Cass. 20.3.2006 n. 6116)".

9.3. A sua volta, l'Avvocatura Generale dello Stato, nel parere n. 13436 del 13/01/2016 - sebbene successivo ai fatti di causa - ha espresso l'avviso

secondo cui "La liquidazione del giudice contabile rappresenta *ex lege* la misura del diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'Amministrazione".

Nel solco tracciato dalla sentenza della Suprema Corte, abbondantemente sopra richiamata, si colloca anche la giurisprudenza della Corte dei conti, che, in più occasioni, ha affermato che il *quantum* liquidato dal giudice per spese legali al convenuto assolto nel merito nel giudizio di responsabilità contabile costituisce il limite legale del rimborso a carico dell'amministrazione pubblica, escludendo, pertanto, la possibilità per l'Amministrazione di sostituirsi al giudice contabile nella valutazione delle spese legali da rimborsare al dipendente assolto, mediante il riconoscimento di somme ulteriori rispetto a quelle liquidate in sentenza (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, n. 313/2013).

10. Da quanto sopra osservato emerge, in tutta evidenza, che il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di liquidazione delle spese legali in favore del dipendente e/o amministratore prosciolto nel merito dal giudice contabile, come si presentava nel corso del 2014 al dirigente del servizio contenzioso del Comune di Aprilia, dopo che era stato

effettuato, in favore dell'avv. Martini, il pagamento delle spese legali liquidate dalla terza Sezione di appello di questa Corte con la citata sentenza n. 637/2012, era (o avrebbe dovuto essere, in base alla diligenza al medesimo esigibile in quanto avvocato preposto all'ufficio contenzioso comunale) di tale chiarezza ed evidenza da non giustificare alcun dubbio circa l'individuazione della normativa applicabile al caso di specie.

Né si ritiene meritevole di accoglimento la tesi, prospettata dalla Procura regionale nell'atto di citazione, secondo la quale "nel rapporto tra l'assistito ed il proprio legale, quest'ultimo potrà anche avanzare richieste che vadano al di là del *quantum* liquidato dal giudice (e sulle quali la giurisdizione è quella propria del giudice ordinario) che però rimangono a totale carico del cliente stesso".

Nel richiamare quanto autorevolmente osservato al riguardo dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 19195 del 2013, ritiene il Collegio che il pagamento in via stragiudiziale, da parte dell'Ente, di somme ulteriori (rispetto a quelle liquidate dal giudice contabile) asseritamente sostenute per spese legali dal dipendente o amministratore assolto nel merito

costituisce, per le ragioni sopra esposte, un esborso *contra ius*, in quanto tale foriero di danno erariale.

Neppure merita di essere condivisa la tesi difensiva (Sesselego) che afferma la legittimità di detto esborso, e, comunque, l'assenza di colpa grave, aderendo ad una isolata decisione del giudice amministrativo (CdS., Sez. 3, sent. n. 3779 del 28 luglio 2017) oppure richiamando un parere reso dalla Sezione di controllo della Corte di Conti per l'Emilia-Romagna (del. n. 73 del 26 aprile 2017).

In disparte il fatto che si tratta di atti di molto successivi all'epoca dei fatti e dei quali il Sesselego non poteva tenere conto, va osservato che, nella decisione citata dalla Difesa, il giudice amministrativo riprende alcune delle argomentazioni non condivise dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza n. 19195 del 2013, le cui argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate e dalle cui conclusioni non vi è alcun motivo di discostarsi.

La validità di tale conclusione, che afferma la volontà del legislatore di riservare al giudice contabile la decisione sulla liquidazione delle spese del giudizio in favore del convenuto prosciolto nel merito, è oltremodo corroborata dalla disciplina dettata in materia dal nuovo codice di giustizia

contabile (approvato con D. Lgs. 174/2016), la cui formulazione è pressoché identica a quella della normativa vigente all'epoca dei fatti di causa. L'art. 31 del codice infatti recita: "1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa [ ..... ]".

Come può agevolmente evincersi dalla lettera della richiamata disposizione, il legislatore del nuovo codice di giustizia contabile ha inteso mantenere sostanzialmente intatto l'impianto precedente, e ciò traspare nettamente dall'eliminazione di qualsiasi riferimento al parere dell'Avvocatura, a conferma dell'intento di evitare possibili dubbi interpretativi, sebbene tale parere, nell'originaria formulazione, assumeva un valore formale di mero

riscontro della regolarità del *quantum* liquidato dal giudice contabile.

11. Non sussistono dubbi sull'efficacia causale, nella produzione del danno erariale qui contestato, del parere reso dall'avv. Sesselego, su espressa richiesta del Sindaco e della Giunta comunale, i quali si erano rivolti al dirigente dell'ufficio contenzioso per decidere il da farsi, anche in considerazione della posizione possibilista (circa il rimborso di somme aggiuntive richiesto dall'avv. Martini) assunta su una questione analoga dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti, nella deliberazione n. 334/2013/PAR del 06.11.2013.

Giova qui ricordare che, prospettando l'esistenza di un contrasto in giurisprudenza circa la possibilità di effettuare il richiesto rimborso, l'avv. Sesselego ha concluso il parere suggerendo alla Giunta di subordinare la decisione sul rimborso alla previa adozione di "apposito Regolamento, al fine di rendere chiare e trasparenti le procedure amministrative finalizzate ad ottenere la rifusione di quanto speso, stabilendo anche eventuali limiti alle somme da restituire a chi ne ha titolo, onde prevenire probabili abusi ed evitare che sulle casse

comunali possano gravare somme eccessivamente onerose".

Non vi è chi non veda come la soluzione prospettata nel predetto parere si appalesi oggettivamente e chiaramente favorevole all'accoglimento delle istanze di rimborso presentate dall'avv. Martini, sia pure subordinando la decisione favorevole all'adozione di un fantomatico regolamento che - a parere del Collegio - non avrebbe potuto trovare alcun diritto di cittadinanza alla luce del chiaro disposto normativo - sopra dettagliatamente esposto - vigente all'epoca dei fatti.

11.1. La colpa grave dell'avv. Sesselego consiste nell'aver fornito alla Giunta, competente a pronunciarsi sulle predette istanze, elementi di valutazione del tutto infondati e fuorvianti ai fini della decisione, prospettando - nella inescusabile ed ingannevole interpretazione delle norme vigenti che egli, in qualità di esperto in campo legale, avrebbe dovuto ben conoscere - la adottabilità di un insostenibile regolamento che contenesse norme di dettaglio finalizzate a "rendere chiare e trasparenti le procedure amministrative finalizzate ad ottenere la rifusione di quanto speso, stabilendo anche eventuali limiti alle somme da restituire a chi ne ha

titolo...".

12. E' altresì gravemente colposa la condotta del convenuto Terra che, in qualità di Sindaco, avrebbe dovuto ben comprendere, alla pari degli altri componenti della Giunta, l'assoluta infondatezza del parere reso dal Sesselego, tanto più che la deliberazione - che egli ha contribuito ad approvare con il proprio voto favorevole (deliberazione di Giunta comunale n. 388 del 23 dicembre 2014, avente ad oggetto "Rifusione delle spese legali sostenute dal sig. Cosentino Cataldo, in relazione al procedimento di responsabilità amministrativa definito con sentenza di assoluzione n.637/2012 della Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale di Appello") - aveva un oggetto identico alle altre due alle quali egli non ha partecipato, e precisamente alla deliberazione di Giunta comunale n.239 del 5 agosto 2014 (concernente le spese legali sostenute dal Terra medesimo) - rispetto alla quale il Terra era palesemente in conflitto di interesse riguardandolo personalmente - e alla precedente deliberazione n. 185 del 2014 (avente al oggetto "Rifusione delle spese legali sostenute dal sig. Salvini Palmarino").

Proprio l'identità di oggetto e contenuto delle tre

citare deliberazioni, tutte concernenti il rimborso delle spese legali liquidate dal giudice contabile a conclusione del medesimo procedimento in cui erano stati prosciolti gli amministratori comunali, tra i quali lo stesso Sindaco Terra) rende palese la volontà del Terra di contribuire, con il proprio personale apporto, a determinare l'indebito esborso di somme dalle casse comunali, rafforzando, con il proprio voto favorevole, anche negli altri componenti della Giunta, l'errato convincimento della legittimità della decisione.

In caso contrario, il danno finirebbe con il gravare unicamente sul Sesselego, per effetto di una indebita applicazione dell'esimente "politica" prevista dall'art. 1, comma 1-ter, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Tale esimente non si ritiene, invero, essere utilmente invocabile, nel caso di specie, in via primaria, per quanto sopra affermato, dal Sindaco, né, peraltro, dai componenti della Giunta, per i quali si potrebbe ravvisare una corresponsabilità. Anche questi ultimi, infatti, hanno adottato, con il proprio voto favorevole, e con un pedissequo adeguamento a tesi favorevoli al Sindaco stesso che era interessato alla soluzione proposta, le deliberazioni contestate dalla Procura

regionale. Sussistono, quindi, possibili elementi di colpevolezza, sia pure non grave, dei componenti la Giunta, e tali eventuali corresponsabilità non sono qui valutabili non essendo essi citati, ma sono idonei, in questa sede, alla rideterminazione delle quote di danno.

13. Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda attorea deve essere affermata la responsabilità amministrativa dei convenuti SESSELEGO Massimo e TERRA Antonio.

Il Sesselego deve essere condannato a risarcire la somma di € 22.064,18, pari al trenta per cento del danno azionato dalla Procura regionale (73547,28 x 30% = 22064,18), in considerazione della ritenuta corresponsabilità, nella produzione del danno, dei componenti della Giunta comunale che hanno adottato, le deliberazioni di spesa sopra specificate.

Il Terra deve essere, invece, condannato a pagare la somma di € 2.935,60, corrispondente al contributo causale dallo stesso fornito nell'approvare la citata deliberazione di Giunta n. 388 del 23 dicembre 2014, portante una spesa lorda di € 20.549,20 (20549,42 : 7 = 2935,60).

Agli importi di condanna, come sopra quantificati, va aggiunta la rivalutazione monetaria dalle date di

pagamento delle somme alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, c.c.

Le spese di sentenza, da liquidarsi con nota a margine a cura della Segreteria (ai sensi dell'art. 31, comma 4, C.G.C.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti, in solido ed in parti uguali tra loro.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione ed eccezione disattese;

ACCOGLIE

parzialmente, nei sensi di cui in parte motiva, la domanda in epigrafe proposta dalla Procura regionale nei confronti dei signori TERRA ANTONIO e SESSELEGO MASSIMO e, per l'effetto, li condanna al pagamento, in favore del Comune di Aprilia, delle seguenti somme:

□ TERRA ANTONIO: € 2.935,60 (euro duemilanovecento trentacinque/sessanta);

□ SESSELEGO MASSIMO: € 22.064,18 (euro ventiduemilasessantaquattro/diciotto);

oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti fino alla data di deposito della presente

pronuncia, nonché agli interessi legali da tale data fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, in solido e in parti uguali tra loro, e si liquidano in € 443,21 (quattrocentoquarantatre/21).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.  
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2018.

L'Estensore	Il Presidente
F.to Antonio Di Stazio	F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 5 settembre 2019

Il Dirigente  
F.to Luciana Troccoli